



Sentenza n. 1366/2016 pubbl. il 25/05/2016

RG n. 4120/2013

Repert. n. 3162/2016 del 25/05/2016

N. R.G. 4120/2013 e n. 4263/13



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa in
persona dei magistrati**

Dott. GUZZO Liliana presidente rel ed est.

Dott. MARRA Anna Maria giudice

Dott. BOCCUNI Luca giudice

ha pronunciato la seguente

sentenza

nelle cause riunite RG 4120/2013 ed Rg 4263/ 2013

la prima RG 4120/2013 in opposizione al decreto ingiuntivo n. 623/2013 promossa

da

A S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore

Assistita e difesa dall'avv.to _____ con domicilio eletto presso lo studio
dell'avv.to _____

-opponente -

contro

B S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore

Assistita e difesa dagli avv.ti _____ e _____ con domicilio eletto
presso l'avv.to _____

- opposta

La seconda R.G. 4263/13 in opposizione a decreto ingiuntivo n. 623/2013 promossa

da

C _____ **D** _____ **E** _____

Assistiti e difesi dall'avv.to _____ con
domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in _____

- opponenti

contro

B S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore

pagina 1 di 13

www OsservatorioDirittoImpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 84cc7



Assistita e difesa dagli avv.ti
presso l'av.to

- opposta

oggetto: corrispettivo trasferimento partecipazioni sociali
conclusioni

A S.R.L
"In via preliminare: 1) Suspendere, per i motivi di cui in narrativa, ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 623/2013 emesso dal Tribunale di Venezia in data 15.03.2013 e notificato in data 26.04.2013, stante la mancanza dei requisiti di cui all'art. 642 c.p.c. nonché stante la sussistenza dei gravi motivi ex lege richiesti, come in epigrafe argomentato e rilevato;

Sempre in via preliminare:

2) Accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese – e, per l'effetto, revocare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 623/2013 emesso dal Tribunale di Venezia in data 15.3.2013 e notificato in data 26.4.2013;

Nel merito, ed anche in via alternativa:

3) accertare e dichiarare la carenza dei requisiti di legge ai fini della concessione del decreto ingiuntivo n. 623/2013 emesso dal Tribunale di Venezia in data 15.03.2013 e notificato in data 26.04.2013 e, per l'effetto, revocare lo stesso e/o dichiarare nullo, inefficace e/o invalido il decreto ingiuntivo ivi opposto;

4) accertare e dichiarare la nullità, per i motivi di cui in narrativa, delle pattuizioni contrattuali di cui al contratto di finanziamento del 28.09.2011 e, per l'effetto dichiarare nullo, inefficace e/o invalido il d.i. n. 623/2013 emesso dal Tribunale di Venezia in data 15.03.2013 e notificato in data 26.04.2013 e/o comunque infondata la pretesa creditoria vantata da controparte in sede monitoria;

5) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'illegittimità e/o l'inefficacia del recesso come operato da controparte e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo, inefficace e/o invalido il d.i. n. 623/2013 emesso dal Tribunale di Venezia in data 15.03.2013 e notificato in data 26.04.2013 e/o comunque, in ogni caso, infondata la pretesa creditoria vantata da controparte in sede monitoria;

6) accertare e dichiarare, per i motivi esposti di cui in narrativa, la nullità e/o comunque l'inefficacia, anche relativa, delle pattuizioni di cui al contratto di finanziamento per violazione della normativa previste in materia di clausole vessatorie e, per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo, inefficace e/o invalido il d.i. n. 623/2013 emesso dal



interessi di mora al tasso legale ex D.lgs n. 231/2002, calcolati alla data del dovuto al saldo, oltre il pagamento delle spese e competenze del presente procedimento ed alle successive occorrenze.

In via istruttoria: come da foglio di precisazione delle conclusioni

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

B s.p.a. ha depositato ricorso monitorio in data 10.1.2013 esponendo: che **B** s.p.a., società iscritta all'elenco di cui all'art. 107 TUB, era partecipata al 51% dalla **H** e contribuiva ad attuare le linee di programmazione economica di detto ente attraverso l'attivazione e la gestione di specifici strumenti finanziari a favore delle piccole e medie imprese venete; che in data 28 settembre 2011, **B** s.p.a. aveva stipulato con **E**, **C**, **F**, **D** e **A** s.r.l. - che al tempo erano titolari del 100% delle quote della società **I** s.r.l. - un contratto di investimento in partecipazioni; che nello specifico, il contratto prevedeva l'ingresso di **B** s.p.a. all'interno della compagine sociale della società **I**; con il precipuo fine di finanziare il piano di sviluppo elaborato da quest'ultima, sulla base del quale si sarebbe provveduto a realizzare una rete di negozi monomarca situati in tutta Italia. Ciò attraverso un investimento complessivo di € 1.880.000,00, che sarebbero confluiti nelle casse della stessa società attraverso un aumento di capitale della stessa per un importo di € 1.500.000,00, interamente sottoscritto dalla subentrante **B** s.p.a. nonché attraverso il ricorso a finanziamenti bancari per il residuo importo di € 380.000,00.

In esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti, **B** s.p.a. aveva sottoscritto in data 28 settembre 2011 l'aumento di capitale deliberato dalla Società, versando nelle casse sociali l'importo di € 1.500.000,00 di cui € 1.000.000,00 a titolo di valore nominale delle quote acquistate ed € 500.000,00 quale sovrapprezzo delle stesse entrando così a far parte della compagine sociale di **I** con una quota pari al 20%. L'art. 11.1 del contratto prevedeva l'obbligo, in capo a tutti i soci "operativi", **E**, **C**, **F**, **D** e alla società **A** s.r.l., di riacquistare la partecipazione di **B** s.p.a. allo scadere dei 5 anni dalla data di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale. Il prezzo della quota della **I**, oggetto di compravendita era stabilito in base ad una formula matematica allegata al contratto sub lettera E con contestuale previsione di un importo minimo inderogabile e immodificabile (c.d. "Floor"), pari all'importo versato da **B** nelle casse sociali della Società (€ 1.500.000,00), in virtù dell'aumento di capitale sottoscritto, oltre ad interessi al tasso del 6% con capitalizzazione annua. Lo stesso prezzo doveva essere



corrisposto anche in ipotesi di recesso della B Renert n. 3162/2016 del 25/05/2016 s.p.a. giusta art. 9.4 del contratto e lo stesso art 9 elencava le ipotesi al verificarsi delle quali B poteva esercitare il diritto di recesso e per l'effetto esercitare anticipatamente l'opzione di vendita delle proprie quote.

Ha affermato che si era verificata sia l'ipotesi di cui all'art 9.1 lett. b) , sia quella di cui all'art 9.1 lett g) che quella di cui all'art 9.1 lett. h) ; ha dato atto di aver esercitato il recesso con lettera 12.12.2012 ricevuta il 18.12.2012, ha asserito che il recesso era immediatamente efficace e il prezzo era divenuto esigibile alla data di efficacia del recesso stesso ex art 12.5 del contratto; ha evidenziato la esistenza del pericolo nel ritardo ed ha chiesto ed ottenuto l'emissione da parte del Tribunale di Venezia, di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 623/2013 di data 15 marzo 2013 con cui è stato ingiunto a C A D E F G e a A s.r.l., di pagare, in solido tra loro, a B s.p.a. l'importo di € 1.609.152,00, oltre interessi di mora al tasso di legge dalla data di efficacia del recesso al saldo e alle spese e competenze del procedimento monitorio.

E C F e D hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo (causa Rg 4263/2013).

Hanno eccepito la incompetenza per materia del Tribunale Ordinario di Venezia per essere competente la Sezione specializzata in materia di impresa.

Hanno poi affermato la insussistenza del credito vantato dalla ingiungente in quanto:

- 1) il contratto di investimento era stato sottoscritto in vista dell'ingresso in società di B s.p.a, a seguito dell'acquisizione del 20% del capitale sociale da parte di B s.p.a. non era però stata apportata alcuna modifica od adeguamento dello statuto di I s.r.l. il cui articolo 8 disciplinava il recesso rinviando semplicemente alla disciplina legale; l'invocato recesso non era dunque opponibile alla società I s.r.l. non sussistendo alcune delle fattispecie disciplinate dalla legge o dallo statuto e l'invalidità del recesso esercitato nei confronti della società I s.r.l. comportava l'impossibilità di invocare l'art 9.4 del contratto di investimento con conseguente insussistenza per le altre parti dell'obbligo di acquisizione delle partecipazioni sociali
- 2) in ogni caso non sussistevano i presupposti dell'art 9.4 del contratto di finanziamento poiché non si era verificato quanto previsto dall'art 9.1.lett.b) posto che la società al momento dell'asserito esercizio del recesso non era né sciolta né messa in liquidazione, e per il resto essa aveva solo presentato istanza per essere ammessa a concordato "in bianco" ed era stata ammessa al concordato solo il



16.4.2013 e cioè in data successiva al preteso esercizio del recesso; neppure ricorrevano i presupposti di cui all'art 9.1 lett g) e/o 9.1 lett h)

- 3) vi erano limiti statuari inerenti il trasferimento delle partecipazioni sociali ed in particolare clausole di gradimento e di prelazione e non vi era prova che fosse stato ottenuto il previo gradimento assembleare o che le quote di B fossero state offerte in prelazione ad altri soci di I s.r.l.

Hanno formulato le conclusioni trascritte in premessa

Anche A s.r.l., ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo de quo (procedimento R.G. n. 4120/2013) eccependo anch'essa preliminarmente la incompetenza per materia del Tribunale di Venezia "così come adito" essendo competente per materia la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia.

Ha poi affermato:

- a) che le previsioni contrattuali relative al recesso e al prezzo invocate dalla ingiungente erano nulle poiché violavano il disposto di cui all'art 2265 cc. in quanto, in buona sostanza, con esse B s.p.a. si garantiva da qualsivoglia eventuale rischio di perdita assicurandosi l'integrale restituzione del conferimento effettuato maggiorato di interessi convenzionalmente pattuiti; ciò peraltro in presenza di diritto di partecipare alle scelte gestionali e alla designazione di componente di cda e del Presidente del Collegio Sindacale;
- b) che in ogni caso la pretesa creditoria vantata dalla ingiungente non era esigibile: il contratto di finanziamento in oggetto prevedeva all'art 9.4. che per effetto dell'esercizio del diritto di recesso da parte di B "i Partners o chi per loro, ai sensi e per gli effetti degli art. 11.5 ed 11.6 sono obbligati entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra ad acquistare la partecipazione nella società secondo le modalità e al prezzo di cui al successivo art.12" e al successivo art 12.5. era previsto che "il prezzo della compravendenda partecipazione di B nella società, dovrà esser corrisposto contestualmente al trasferimento della partecipazione"; ha affermato che in forza di tali disposizioni la ricorrente avrebbe dovuto agire con azione ex art 2932 cc e non in sede monitoria essendo il credito inesigibile e peraltro indicato in somma arbitrariamente determinata da B s.p.a..
- c) che il recesso esercitato da B, era illegittimo poiché esso non trovava alcun fondamento nelle previsioni di cui allo Statuto sociale asserendo che al più B avrebbe dovuto esercitare l'opzione di cui all'art 11 del contratto che però non era stata né esercitata né parimenti richiamata in sede monitoria



d) che le pattuizioni di cui al contratto di finanziamento agli articoli 3,5,6,7,9,10,11,12,13,16,17,20 erano vessatorie e non vi era stata specifica e separata sottoscrizione con conseguente nullità delle medesime

Ha formulato le conclusioni trascritte in premessa.

B s.p.a. si è costituita in entrambi i giudizi di opposizione, chiedendo il rigetto della eccezione di incompetenza e formulando richiesta di riunione ex artt. 273 e 274 c.p.c. nonché contestando nel merito gli assunti degli oppositori.

I due giudizi sono stati riuniti; è stata rigettata dal Giudice istruttore l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà ex art. 649 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto.

Concessi i termini di cui all'art 183 VI comma, c.p.c. le due cause riunite previa istruzione solo documentale sono state assegnate in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c..

La eccezione di incompetenza è infondata: il ricorso monitorio è stato depositato presso il Tribunale di Venezia ove è istituita la Sezione specializzata in materia di Impresa ed il ricorso per decreto ingiuntivo è stato assegnato a giudice della Sezione Specializzata in Materia di Impresa che ha poi emesso il decreto ingiuntivo; non rileva che nel ricorso sia stato indicato *sic et simpliciter* il "Tribunale di Venezia" senza la specificazione che ad essere adita era la "Sezione Specializzata in materia di Impresa" poiché il riparto di materia tra la sezione specializzata *de qua* e le sezioni ordinarie non involve questioni di "competenza" in senso stretto, tecnico, bensì di ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio (Cass civ. 24656/2011 in relazione alle previgenti sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale; v. anche v. Cass. Civ. -sez 6-1 ord n. 21668 del 20.9.2013, Cass Civ. -sez 6-1 ord n. 11448 del 23.5.2014).

Nel merito le opposizioni sono infondate

Parte ingiungente ha posto a fondamento della propria domanda gli art 9 e 12 del contratto di investimento del 28.9.2011.

L'art 9 rubricato "risoluzione e recesso" prevede che: **B** s.p.a. "ha diritto di recedere dalla Società" nelle ipotesi previste dal medesimo articolo ai punti 9.1 e 9.2; "il diritto di recesso ..dovrà essere esercitato da parte di **B** mediante invio ai Partners di lettera raccomandata AR o di altro mezzo idoneo ad attestarne la ricezione. Il recesso avrà efficacia immediata e farà fede la data di ricezione della comunicazione da parte di almeno quattro Partners" (punto 9.3); per effetto dell'esercizio del diritto di recesso da parte di **B**, i Partners o chi per loro



ai sensi degli art 11.5. e 11.6 sono obbligati entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra- ad acquisire la Partecipazione nella società secondo le modalità e al prezzo di cui all'art 12.(punto 9.4)

E' pacifico che detta previsione è contenuta solo nel contratto di investimento e non nello statuto sociale di tal che essa non è opponibile alla società I s.r.l.

La assenza di previsione statutaria, non comporta però, contrariamente a quanto asserito dagli oppositori C, D, E, F, G (v. punto 1) e A s.r.l. (v. punto c), invalidità, illegittimità della pattuizione de qua: al di là del *nomen iuris* utilizzato, è stato in buona sostanza previsto un meccanismo che porta all' exit di B s.p.a. strutturato come opzione put in forza del quale al verificarsi di determinate situazioni espressamente individuate in contratto essa B s.p.a. ha diritto di manifestare la volontà di "exit" dalla società e gli altri soci sono obbligati ad acquistare la quota di B s.p.a. alle condizioni predeterminate di cui all'art 12: detto patto produce effetti obbligatori tra i soci contraenti e li vincola ancorchè esso non sia opponibile alla società.

Vanno quindi disattese sotto tale profilo le argomentazioni degli oppositori tutti in punto invalidità/ illegittimità/ inefficacia di dette pattuizioni e dell'esercitato "recesso"

E' poi infondato l'assunto di A s.r.l. (v punto a) secondo cui le pattuizioni invocate dalla ingiungente integrerebbero patto leonino vietato ex art 2265 cc; assume l'opponente che grazie alla facoltà di recesso B s.p.a si sarebbe garantita dalle eventuali perdite derivanti dall'investimento finanziario "garantendosi in ogni caso "il completo ed integrale "ritorno" dell'investimento (rectius del conferimento) al momento dell'arbitrario e a ben vedere incondizionato ed unilateralmente determinato, esercizio del recesso"; ciò peraltro, secondo l'assunto della opponente, in presenza del riconoscimento in capo alla stessa società B s.p.a. della facoltà e del potere di intervenire anche in merito alla gestione della società.

Giova premettere che come condivisibilmente argomentato dal Tribunale Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, con la sentenza n. 12213/2013, sulla scia delle elaborazioni giurisprudenziali della Corte di Cassazione (v.Cass. civ. sent.n. 8927/94) "il divieto sancito dall'art. 2265 cod. civ. è volto ad evitare clausole statutarie e accordi parasociali che alterino la ripartizione del rischio d'impresa in modo che uno o più soci siano esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite e risultino in questo modo deresponsabilizzati rispetto all'esercizio prudente ed avveduto dei diritti amministrativi in conformità all'interesse della società e all'obiettivo di salvaguardia del suo patrimonio <<la possibilità di perdere, infatti il valore economico rappresentato dal proprio conferimento, dovrebbe costituire un sufficiente stimolo a



spingere il socio ad astenersi da operazioni eccessivamente aleatorie e a prodigarsi per favorevole esito dell'impresa>>; la norma si basa sul principio per il quale è carattere essenziale di ogni società - qualunque ne sia il tipo l'organizzazione - la partecipazione dei soci ai risultati dell'attività sociale, sicché un patto parasociale, che "avesse la funzione essenziale di eludere il divieto dell'art. 2265 c.c. diverrebbe un negozio in frode alla legge non meritevole di autonoma tutela ed incorrente a sua volta nella previsione di nullità dell'articolo citato".

Precisano la Suprema Corte (V. Cass. civ. sent. n.8927/94 già richiamata; si veda anche Cass. civ. sent. n.642/2000) ed altresì la giurisprudenza di merito (Tribunale Milano del sentenza 13.12.2011, Tribunale Milano Sezione specializzata in materia di impresa, sent. n. 12213/2013, Tribunale Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, sent. n. 9301 del 6.8.2015) che la fattispecie di patto leonino vietato ex art 2265 cc ricorre quando la previsione della esclusione di un socio dalle perdite o dagli utili sia assoluta e costante, mentre un patto di esclusione che non abbia tali connotazioni di assolutezza può essere valido quando risponda ad interessi meritevoli di tutela ex art 1322 c.c che consentano di escludere che esso abbia una finalità meramente elusiva della *ratio* che sta alla base del divieto di cui all'art. 2265 cc..

Scrutinando la fattispecie in contestazione alla luce di tali parametri va *in primis* rilevato che le previsioni contrattuali in esame, non comportano una esclusione della socia **B**, s.p.a. dalle perdite sociali in modo assoluto e costante poiché non è dato affatto a **B**, s.p.a di "recedere" *ad nutum* ed incondizionatamente sì da attivare *ad nutum* l'opzione put, bensì di recedere solo in presenza di specifiche ipotesi indicate in contratto, ipotesi correlate in buona sostanza ad inadempimenti dei soci "operativi" e comunque a fatti verosimilmente idonei a far venir meno la possibilità di raggiungimento degli obiettivi di rilancio e sviluppo posti alla base del contratto di investimento. Ciò è congruente con l'interesse meritevole di tutela perseguito con il contratto di investimento.

B, società iscritta all'elenco di cui all'art. 107 TUB e partecipata al 51% dalla **H**, contribuisce come dalla stessa indicato, ad attuare le linee di programmazione economica regionale avendo quale obiettivo "*la promozione, il sostegno e lo sviluppo del tessuto economico ed imprenditoriale regionale "attraverso l'attivazione e la gestione di specifici strumenti finanziari a favore delle piccole e medie imprese venete anche per mezzo di interventi sul capitale di rischio delle imprese"*.

In linea con tali finalità "istituzionali" di sostegno alle imprese, indubbiamente meritevoli di tutela, si pone il contratto "di investimento" sottoscritto in data 28 settembre 2011: esso infatti prevede (si leggano le chiare indicazioni riportate nelle premesse del contratto) l'ingresso di **B**, s.p.a. nella compagine sociale della **I** s.r.l. con il fine di finanziare lo specifico piano di sviluppo di quest'ultima contemplante la realizzazione di una rete di negozi monomarca situati in tutta Italia (da realizzarsi attraverso un investimento complessivo di € 1.880.000,00, che sarebbero



confluiti nelle casse della stessa società attraverso un aumento di capitale per un importo di € 1.500.000,00, interamente sottoscritto dalla subentrante **B** spa, e il ricorso a finanziamenti bancari per il residuo).

Ed è proprio alla luce del meritevole interesse e degli obiettivi esplicitati nel contratto di Investimento che **B** s.p.a. si è assunta il ruolo sostanziale di "finanziatore" e che le parti hanno previsto una serie di ipotesi, congruenti con tale ruolo al verificarsi delle quali per i soci "operativi" (C, D, E, F, G, e A s.r.l.) sorge l'obbligo di riacquistare la partecipazione di detto socio.

Anche la clausola relativa ai quorum deliberativi previsti dall'art 5.6. del Contratto di Investimento, patto parasociale che prevede *inter partes* un particolare quorum dell'assemblea dei soci per particolari materie (approvazione di piani pluriennali; approvazione dei budget di spesa e degli investimenti annuali; alienazione di immobilizzazioni materiali ed immateriali rilevanti per l'attività sociale; proposte di funzione e scissioni; conferimenti, cessioni, acquisti o affitti di rami d'azienda, con esclusione dell'apertura di esercizi commerciali, acquisiti e dismissioni di partecipazioni, modifiche statutarie, con esclusione di quelle concernenti la trasformazione della Società in società per azioni) è congruente con la finalità del contratto: tal clausola infatti, come ben argomentato dall'opposta è volta ad evitare situazioni che possano determinare uno svuotamento di fatto della società, e rendere irrealizzabili gli obiettivi di sviluppo ed il piano industriale, che è alla base delle finalità che hanno determinato l'investimento "istituzionale" di **B** s.p.a. Non è poi previsto nell'art 6 del contratto che **B** s.p.a., possa designare il Consiglio di Amministrazione tout court, spettando ad essa la nomina di un solo membro (non è peraltro previsto che detto consigliere sia munito di deleghe)

Va pertanto escluso per quanto esposto che sia stata violata la norma di cui all'art 2265 cc.

E' da escludersi poi che le clausole in contestazione siano nulle perché clausole vessatorie stipulate in violazione degli art. 1341 e 1342 cc. Dette clausole invero non integrano "condizioni generali di contratto" né risulta che si verta in fattispecie di contratto concluso per moduli o formulari di tal che non operano le norme di cui sopra (v. ex plurimis Cass. civ.8143/12)

Ciò posto e ritenuta dunque la validità delle clausole contrattuali di cui trattasi va rilevato che non trova fondamento neppure la tesi degli oppositori (v. in particolare opposizione C, D, E, F, G - punto 2) secondo cui il recesso sarebbe illegittimo perché esercitato fuori dalle previsioni contrattuali.



Sussistevano infatti al momento dell'esercizio del recesso i presupposti di cui all'art.

9.1 lett. g.

In una situazione di grave difficoltà economico-finanziaria di **I** s.r.l. - a fronte della quale i soci operativi, nonostante le richieste da parte del consiglio di amministrazione e nonostante gli impegni assunti dagli stessi nell'assemblea del 18 luglio 2012 (doc. 7 prodotto in sede monitoria), non solo non hanno effettuato i finanziamenti richiesti ma hanno addirittura omesso di versare i conferimenti dovuti (la società **A** ha omesso di versare il conferimento di € 880.000,00) - in data 30 luglio 2012 è stata costituita una nuova società, la **L** s.r.l., interamente partecipata dalla **I** (v.doc. 9 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) che ha stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda con la **I** Srl, con l'obiettivo di proseguire l'attività.

Con atto del 26 ottobre 2012 poi l'amministratore unico di **I** - **E** - ha ceduto la titolarità delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale di **L** s.r.l., società appunto interamente partecipata da **I** ed affittuaria dell'azienda in forza di contratto d'affitto stipulato con la stessa **I** - ad una new co., la **M** s.r.l., società le cui quote risultavano in titolarità di **N**, moglie di **E**, e di **O**, moglie di **F**; ed il cui amministratore unico era **D**, legale rappresentante di **L** s.r.l., società dunque con assetto "riconducibile" tutto ai **C, D, E, F e G**.

Tali operazioni, sono difformi dalle attività previste nel piano di sviluppo allegato al contratto di investimento e, come affermato dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, sono state del tutto "distoniche" rispetto agli obiettivi perseguiti con il contratto di finanziamento stesso, finalizzato alla realizzazione del piano di sviluppo di **I** s.r.l. allegato al contratto stesso: la società ha dunque posto in essere operazioni ed attività di assai rilevante portata, "sostanzialmente difformi da quelle previste nel Piano" concretando così una delle fattispecie previste al punto 9.1 lett. g del contratto. Le operazioni di cui sopra inoltre sono in contrasto con le previsioni dell'art 5.6 del contratto di tal che si è verificata anche la fattispecie dell'art 9.1 lett.h)

A ciò si aggiunga che benchè non ricorressero a stretto rigore i presupposti di cui all'art 9.1 lett b (poiché la società non era né sciolta né posta in liquidazione né ancora ammessa al concordato preventivo) la società al momento del recesso di

B s.p.a, aveva comunque anche già deliberato la presentazione di ricorso per la ammissione alla procedura di concordato preventivo.

B s.p.a. era insomma legittimata a "recedere" con insorgenza automatica di obbligo di riacquisto della sua partecipazione da parte degli altri soci come previsto all' art. 9.2 del contratto al prezzo prestabilito dall'art. 12 che rinviando



all'allegato al contratto sub E prevede un importo fisso ("Floor"), pari all'importo di € 1.500.00,00 oltre ad interessi al tasso del 6% con capitalizzazione annua e dunque per € 1.609.152,00,

Neppure può sostenersi che in forza dei limiti statutari inerenti il trasferimento delle partecipazioni sociali ed in particolare delle clausole di gradimento e di prelazione, il patto parasociale de quo non potesse operare (v opposizione, C, D, E, F, G punto n.3) atteso che da un lato l'obbligo di riacquisto gravava su tutti gli altri soci di tal che non vi erano altri soci aventi diritto alla prelazione e dall'altro che la clausola di gradimento concerne l'ingresso nella compagine sociale di nuovi soci nel mentre nella fattispecie gli obbligati all'acquisto erano i soggetti già soci della I s.r.l.

Resta solo da dire che la pretesa creditoria di B s.p.a. era esigibile al momento del ricorso monitorio.

Con lettera del 12 dicembre 2012, ricevuta il successivo 18 dicembre 2012

B s.p.a. ha comunicato agli altri socio il "recesso" con ciò esercitando l'opzione di vendita della propria partecipazione in I s.r.l. ex art 9.4 del contratto e ha diffidato i soci ad acquistare detta partecipazione per il corrispettivo di € 1.609.152,00, prezzo come già esposto, correttamente determinato.

L'articolo 12.5, richiamato dall'articolo 9.4, prevede che *"il prezzo della compravendenda partecipazione di B nella Società, determinato ai sensi del presente articolo 12 dovrà essere corrisposto contestualmente al trasferimento della partecipazione, in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale verrà manifestata la volontà di acquistare/cedere la partecipazione" ovvero "alla data di efficacia del recesso e/o della comunicazione relativa alla risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c."*. L'articolo 9.3 del Contratto prevede, a sua volta che *"il recesso avrà efficacia immediata e farà fede la data di ricezione della comunicazione da parte di almeno quattro Partners"*.

Nel caso di recesso dunque l'insorgenza del diritto a vedersi corrispondere il prezzo della partecipazione da parte degli altri soci, avviene al momento della data di ricezione della comunicazione di recesso, senza necessità di contestuale trasferimento delle quote, trasferimento che le altre parti hanno diritto di ottenere e che peraltro B s.p.a. ha offerto.

Conclusivamente le opposizioni vanno rigettate e il decreto ingiuntivo confermato

Le spese di lite seguono la soccombenza

P.Q.M.


Il Tribunale



Sentenza n. 1366/2016 pubbl. il 25/05/2016

RG n. 4120/2013

Repert. n. 3162/2016 del 25/05/2016

- 1) rigetta le opposizioni e conferma il decreto ingiuntivo n. 623/2013 emesso il 15.03.2013;
- 2) Condanna gli opposenti, in solido a rifondere a '  s.p.a le spese di lite che liquida in € 28.000 per competenze professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa sugli importi assoggettabili

Venezia 16.3.2016

Il presidente est.

Dott. Liliana Guzzo

www.osservatoriodirittoimpresa.it

